

CAPITOLATO SPECIALE

per l'affidamento della fornitura, in service,
di sistemi diagnostici per l'esecuzione di immunofenotipizzazione cellulare
in citometria a flusso, occorrenti all'U.O. di Patologia Clinica ed al Servizio di
Immunoematologia e Trasfusione dell'Ospedale S.Chiera di Trento

Articolo 1 - Oggetto e quantità

Le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale hanno ad oggetto fornitura in service di sistemi diagnostici per l'esecuzione di immunofenotipizzazione cellulare in citometria a flusso occorrente all'U.O. di Patologia Clinica ed al Servizio di Immunoematologia e Trasfusione dell'Ospedale Santa Chiara di Trento, di cui vengono di seguito specificate le caratteristiche ed i consumi annui previsti:

APPARECCHIATURE

- ❖ Unità Operativa Patologia Clinica: N. 1 citometro a flusso
- ❖ Servizio Immunoematologia e Trasfusione: N.1 citometro a flusso
N.1 preparatore/campionatore

CARATTERISTICHE MINIME DELLE APPARECCHIATURE:

- ❖ Citometro a flusso
 - strumento in possesso della marcatura CE-IVD secondo la direttiva 98/79/EC
 - sorgente luminosa costituita da 2 laser a sei o più colori;
 - analisi contemporanea di almeno 6 fluorescenze e 2 parametri fisici;
 - allineamento laser, ottico, fluidico fisso;
 - aspirazione del campione a flusso continuo senza limitazioni di volume;
 - sensibilità inferiore o uguale a 1000 molecole MESF;
 - sistema fluidico chiuso antibiohazard, integrato con cicli di avvio, arresto e pulizia automatizzati;
 - possibilità di compensazione automatica di fluorescenze multiple;
 - riduzione al minimo del problema di sovrapposizione spettrale dei fluorocromi;
 - collegamento alla linea elettrica stabilizzata dell'Ospedale;
 - sistema di aspirazione continua del campione;
 - calibrazione automatica dello strumento di tutti i parametri di fluorescenza;
 - possibilità di realizzare la conta assoluta degli elementi su unica piattaforma (solo per S.I.T.)
 - manuale d'uso in italiano
 - caricamento delle provette sia manuale che automatico tramite loader;

❖ Preparatore/Campionatore

- strumento in grado di eseguire tutte le fasi della metodica di preparazione, rappresentate dalla dispensazione automatica del sangue, del lisante e del monoclonale;
- sistema che garantisca la massima sicurezza per l'operatore;
- aspirazione da provetta madre, con sistema in grado di aspirare da provetta tappata;
- campionario in grado di avviare alla lettura i campioni preparati, utilizzabile anche per l'esecuzione di metodiche per la conta cellulare assoluta.

❖ Sistema di elaborazione dati

- PC di ultima generazione dotato di masterizzatore CD o DVD e relativo software per la masterizzazione ed archiviazione dei dati (backup dati), monitor 21" ad alta risoluzione e stampante a colori;
- programma automatico di taratura strumentale e settaggio delle compensazioni per test a colori multipli;
- possibilità d'uso di protocolli memorizzati per pannelli di test;
- software dedicati alle diverse applicazioni e approfondimenti;
- possibilità di recupero dell'attuale archivio storico;
- collegamento bidirezionale all'host computer gestionale del S.I.T. di Trento per il laboratorio di Immunologia, sulla rete ospedaliera (NoemaLife);
- gruppo di continuità dedicato per S.I.T. se non trasferito nella nuova sede.

❖ Assistenza

- intervento di assistenza tecnica entro 24 ore solari dalla chiamata;
- interventi di assistenza periodica programmata;
- supporto specialistico telefonico e/o on-line;

❖ Reagenti (Anticorpi monoclonali pronti all'uso in combinazioni singole, doppie, triple, quadruple, quintuple, sestuple fluorescenze)

Si ritengono indispensabili i seguenti requisiti di cui le ditte concorrenti dovranno fornire dettagliata documentazione tecnica:

- tutti i prodotti dovranno soddisfare le specifiche tecniche richieste dagli enti di standardizzazione o di controllo di qualità, quali F.D.A., N.C.C.L.S., ecc.;
- dichiarazione di certificazioni IVDP (In Vitro Diagnostic Product) e CE;
- gli anticorpi, purificati ed ottimizzati nel rapporto fluorocromo-proteina, devono essere di classe IgG, preferenzialmente coniugati con fluorocromi a singola molecola, per immunofluorescenza diretta;
- devono essere fornite schede di sicurezza e schede tecniche dettagliate, che in particolare esplicitino clone, CD, modalità di conservazione e stabilità del prodotto, numero di test eseguibili;
- scadenza non inferiore ad un anno dalla data di consegna.

ANTICORPI MONOCLONALI PER TIPIZZAZIONE ONCOEMATOLOGICA (Consumi annui presunti)			
Struttura	Descrizione	Quantità	
U.O. Patologia Clinica	Fluorescenza	1	1.300
		2	1.300
		3	500
		4	800
		5	100
		6	100

ANTICORPI MONOCLONALI PER TIPIZZAZIONI LINFOCITARIE DI ROUTINE E DI APPROFONDIMENTO (Consumi annui presunti)			
Struttura	Descrizione	Quantità	
Servizio Immunoematologia e Trasfusione	Fluorescenza	1	6.400
		2	6.400
		3	5.300
		4	5.300
		5	200
		6	200

Si richiede inoltre la fornitura di controllo interno CQI con elevata stabilità (S.I.T.).

I suindicati quantitativi non saranno vincolanti ma potranno variare, in base alle esigenze dell'Azienda e con oscillazioni al limite del 20% in più od in meno, senza che per questo la ditta possa rivendicare il diritto a particolari compensi o ad indennità di sorta.

L'Azienda si riserva inoltre la facoltà, nel corso del periodo di vigenza del presente contratto, di sospendere, stralciare o variare nei quantitativi quei prodotti che non risultassero più idonei a seguito dei mutamenti negli indirizzi tecnico-scientifici e terapeutici o per esigenze operative della struttura interessata. L'aggiudicataria sarà tenuta alla fornitura anche di altri prodotti che dovessero essere ordinati per far fronte a nuove o modificate esigenze, in aggiunta od in sostituzione di quelli specificamente richiesti.

Per tali prodotti verrà praticato sul listino anno 2010 lo stesso sconto di gara.

Le ditte dovranno effettuare un sopralluogo nei laboratori per valutare l'idoneità degli spazi messi a disposizione per installare la loro apparecchiatura.

I suddetti sistemi saranno acquisiti in service, con il pagamento della quota semestrale posticipata di noleggio e di manutenzione nonché dei reattivi, materiali di consumo, calibratori, controlli (CQI), e dovranno essere comprensivi:

- della messa a disposizione delle strumentazioni, complete di tutti i relativi accessori;
- della fornitura dei reattivi, materiali di consumo, calibratori e controlli (CQI);
- del collegamento all'host computer bidirezionale sulla rete ospedaliera (S.I.T.);
- dell'adeguamento delle strumentazioni e dei reagenti alle innovazioni e/o ai miglioramenti tecnologici che dovessero essere agli stessi apportati nel corso del contratto;
- della manutenzione ordinaria e straordinaria full-risk;
- dell'assistenza tecnica al personale ed all'apparecchiatura, sia in fase di avvio che di utilizzo dell'apparecchiatura;
- dell'organizzazione, a propria cura e spese, di almeno un corso di addestramento ed eventualmente uno di aggiornamento, con ammissione agli stessi di personale tecnico e dirigente (in numero non inferiore a 3 per l'U.O. di Patologia Clinica e non inferiore a 3 per il S.I.T.).

Le apparecchiature proposte dovranno essere del modello tecnologicamente più avanzato (ultima generazione) posto dalle ditte in commercio, sempre che questo sia adeguato alle esigenze della struttura di destinazione.

Deve essere applicata la Direttiva 93/42/CEE emanata dal Consiglio in data 14.6.1993, concernente i dispositivi medici con marchio CE.

Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature da fornire sono da intendersi indicative e non tassative per cui l'offerente potrà proporre anche la fornitura di apparecchiature aventi caratteristiche tecniche diverse da quelle specificatamente indicate nel presente, purché esplicitamente precisato.

In tale ipotesi, tuttavia, è necessario che queste vengano giudicate, insindacabilmente, idonee dalla Commissione Giudicatrice.

Articolo 2 - Installazione e collaudo

Le strumentazioni dovranno essere trasportate ed installate (escluse opere edili, idrauliche e di alimentazione elettrica con posa e predisposizione delle eventuali condutture vuote e delle canalizzazioni per i casi di collegamento in rete, lavori che saranno eseguiti a cura e spese dell'Ospedale sulla base delle direttive dell'aggiudicataria), franche di ogni rischio e spesa, presso i Laboratori dei PP.OO. interessati, entro 45 gg. (quarantacinque giorni) dalla data di ricevimento della comunicazione di affidamento.

Unitamente alle strumentazioni, da consegnare con le caratteristiche ed i requisiti specificati in offerta, dovranno essere trasmessi i relativi schemi elettrici e meccanici, nonché i manuali d'uso.

Le ditte saranno responsabili, sia nei confronti degli operatori che degli utenti, della perfetta esecuzione dell'installazione e della completa rispondenza del materiale a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di protezione.

L'aggiudicataria sarà poi tenuta a provvedere, sempre a propria cura e spese, anche al collaudo tecnico, che dovrà essere effettuato entro 15 gg. (quindici giorni) dall'installazione.

Alla scadenza dei contratti le apparecchiature messe a disposizione dovranno essere ritirate a cura e spese dell'aggiudicataria.

Il verbale di collaudo, predisposto dalla Ditta in tre copie, due delle quali saranno trattenute dall'Amministrazione, dovrà contenere la descrizione dettagliata delle apparecchiature messe a disposizione ed essere sottoscritto, in rappresentanza dell'Azienda Sanitaria, dal Responsabile del reparto di destinazione, nonché dal Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica.

Articolo 3 - Ordini e consegne

Gli ordini verranno emessi dall'Azienda sulla base delle confezioni, applicando i prezzi di aggiudicazione della gara.

I consumabili verranno ordinati a costo zero.

La fornitura dovrà essere eseguita entro 15 gg. (quindici giorni) naturali e consecutivi dalla data dell'ordine, il cui numero dovrà poi essere riportato sui documenti di trasporto e sulle fatture.

In caso d'urgenza la consegna dovrà essere effettuata entro 48 h (quarantotto ore) solari dall'ordine.

La merce ordinata dovrà pervenire in idoneo imballo atto a garantire il prodotto da eventuali danni che possano pregiudicarne il rendimento.

Il materiale ordinato, accompagnato da una distinta con l'esatta indicazione della quantità e della qualità del prodotto fornito, dovrà essere consegnato, franco di ogni rischio e spesa, presso i magazzini aziendali delle strutture interessate, dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.

Articolo 4 - Controlli quali-quantitativi

L'Azienda si riserva il diritto di eseguire, anche in un momento successivo alla consegna, controlli sulla merce ritirata; questi potranno consistere anche in analisi, che eventualmente verranno affidate a laboratori autorizzati ed il cui esito dovrà essere accettato dalla Ditta.

L'Azienda si riserva anche il diritto di contestare vizi occulti che dovessero essere rilevati fino all'atto dell'utilizzazione dei prodotti forniti e la Ditta sarà tenuta a sostituire, a propria cura e spese oltre che con rimborso delle eventuali spese di analisi, quelli che in qualsiasi momento

dovessero risultare difformi dall'offerta o privi delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal presente Capitolato.

L'Azienda potrà procedere alla verifica della corrispondenza tra il numero dei tests fatturati e quello indicato dal rilevatore inserito nell'apparecchiatura o, in mancanza di questo, quello rilevato dal computer centrale del Laboratorio, integrati con il numero delle ripetizioni e controlli risultanti dalle tabelle ufficiali tenute dal Responsabile della Struttura che esegue l'esame o da altre cause.

Articolo 5 - Durata

Il contratto avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data fissata in sede di aggiudicazione, di cui il primo anno è da intendersi quale periodo di prova e con possibilità per l'Azienda di concordare rinnovi triennali, per un massimo di altri 6 (sei) anni, qualora ne venga accertata la convenienza.

Nel caso in cui al termine del contratto l'Azienda non fosse riuscita a completare la procedura per la stipula di un nuovo contratto, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a proseguire la fornitura alle medesime condizioni stabilite dal contratto scaduto per il tempo strettamente necessario a stipularne uno nuovo; in ogni caso, per non più di 6 (sei) mesi dalla scadenza.

Articolo 6 - Prezzo

I prezzi risultanti dall'aggiudicazione si intenderanno in ogni caso fissi per tutta la durata del service e non ne potrà essere richiesta la variazione per alcun motivo, ai sensi dell'art. 15, comma 5 della L.23.12.1992 n.498, salvo l'obbligo per la ditta di accettare la revisione periodica dei prezzi eventualmente da applicare in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 44, commi 4 e 6, della L.23.12.1994 n.724.

Solo per l'eventuale rinnovo, su richiesta della Ditta affidataria, è ammesso, in misura pari alle variazioni annue dell'indice ISTAT, l'adeguamento dei prezzi di aggiudicazione relativi ai reagenti ed alla quota parte per il servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria ed assistenza tecnica full-risk, mentre la quota parte riguardante la messa a disposizione dell'apparecchiatura verrà eliminata.

Articolo 7 - Fatturazione e pagamenti

Il pagamento delle forniture regolarmente eseguite e per le quali non siano sorte contestazioni sarà effettuato, attraverso il Tesoriere dell'Azienda, Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto - Sede di Trento, entro il termine di 90 gg. (novanta giorni) dal ricevimento della fattura (registro IVA dell'APSS di Trento).

Indipendentemente dal periodo d'installazione delle strumentazioni, la fatturazione dei canoni di noleggio ed assistenza tecnica dovrà avvenire entro il semestre di competenza (I° semestre: gennaio-giugno; II° semestre: luglio-dicembre).

Ai fini della liquidazione delle fatture, ad esse dovrà necessariamente essere allegato il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dalla competente sede zonale INPS. In mancanza il pagamento della fattura verrà sospeso in attesa della sua regolarizzazione e solo da allora decorreranno i termini previsti per la liquidazione.

Al fine di non rendere obbligatoria la rilevazione automatica degli interessi moratori previsti dal D.to Lgs.vo 9 ottobre 2002, n. 231, alla luce dell'art.7 del medesimo D.to Lgs.vo 231/02, gli interessi di mora per ritardato pagamento possono essere corrisposti solo a seguito di formale richiesta scritta da parte del fornitore (art. 1219 cod. civ.) inviata con raccomandata A.R.

La richiesta è considerata valida agli effetti del pagamento solo se riferita ad un'obbligazione già giuridicamente esistente e, quindi, solo se inviata in data successiva alla scadenza del termine di cui al presente articolo. Pertanto le richieste inviate in data antecedente alla scadenza del termine non saranno considerate titolo idoneo per procedere al pagamento degli interessi moratori.

Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è pari al T.U.S. maggiorato di 3 punti calcolati pro-die dal giorno successivo alla data di ricevimento della formale richiesta scritta, di cui al precedente comma, risultante al protocollo generale dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento.

Articolo 8 - Contratto e spese

La stipula del contratto avrà luogo nel rispetto dell'art.11 del D.Lgs. 163/2006.

Entro 15 gg. (quindici giorni) dalla richiesta l'aggiudicataria provvisoria dovrà provvedere:

- alla costituzione del deposito cauzionale definitivo;
- all'invio della documentazione prevista dalla legge cd. antimafia;
- alla restituzione del DUVRI, Parte II e Dichiarazione allegato 1;
- all'invio di ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica delle autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive presentate ai fini della gara e/o richiesta dal Capitolato Speciale.

Ai fini dell'esatto adempimento degli obblighi precontrattuali, alla stessa verrà richiesto di produrre il previsto Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato dalla competente sede zonale INPS.

In caso di mancata ottemperanza a tutto quanto sopra, o qualora venisse accertato che la Ditta si trova in una delle condizioni che non le consentono la stipula di contratti con la P.A., l'aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e l'Azienda avrà il diritto di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell'accordo incamerando la cauzione provvisoria.

Tutte le spese (bolli e tassa di registrazione) saranno a carico della ditta aggiudicataria.

Articolo 9 - Cauzione definitiva

La Ditta aggiudicataria dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto, arrotondato per eccesso, con una delle seguenti modalità:

- a) fideiussione bancaria;
- b) polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata.

Al fine di evitare ulteriori richieste di sostituzione o regolarizzazione, i relativi documentiv dovranno contenere e prevedere:

1. l'impegno della banca o della compagnia di assicurazione a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Azienda e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
2. una validità espressa con una delle seguenti diciture:
 - fino alla completa definizione dell'impegno contrattuale;
 - fino al e si intenderà tacitamente prorogata senza alcuna formalità od adempimento da parte della Ditta o dell'Azienda per periodi di ... in ... fino a quando non ne verrà restituita la copia riservata alla beneficiaria o da questa autorizzato lo svincolo.

Su esplicita richiesta dell'aggiudicatario, l'Azienda si riserva la facoltà di rinunciare al deposito cauzionale subordinatamente al miglioramento del prezzo di aggiudicazione in misura non

inferiore al 2% (due per cento).

Articolo 10 - Divieto di subappalto

La ditta aggiudicataria non potrà subappaltare, nemmeno in parte, la fornitura oggetto del presente Capitolato, nè cedere per alcun motivo il contratto relativo od il credito che ne deriverà, senza il consenso scritto dell'Azienda che non sarà tenuta in alcun modo a giustificare l'eventuale rifiuto.

La cessione ed il subappalto non autorizzati possono sciogliere il contratto e fanno sorgere il diritto dell'Azienda ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

Qualora formalmente richiesto dall'aggiudicataria l'Azienda potrà, a sua completa discrezione, concedere in subappalto una quota della fornitura e/o dei servizi accessori. In tal caso la ditta aggiudicataria resterà ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte all'Azienda dei lavori subappaltati.

Si fa comunque riferimento alle norme di cui all'art.118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.

Articolo 11 - Inadempimenti e penalità

In caso di ritardo nella consegna, installazione e collaudo del sistema diagnostico o nell'esecuzione dell'intervento tecnico di manutenzione o riparazione necessari al buon funzionamento della strumentazione che lo compone, l'Azienda avrà il diritto di applicare una penale pari ad €.⁼250,00⁼ (Euro Duecentocinquanta/00) per ogni giorno solare successivo ai termini previsti all'art. 3 che precede.

Qualora i reagenti od il materiale di consumo forniti non corrispondessero ai requisiti di legge od a quelli per gli stessi indicati in offerta o nella documentazione alla stessa allegata ne verrà richiesta l'immediata sostituzione a cura e spese della Ditta, che dovrà provvedervi entro 24 (ventiquattro) ore solari.

In caso di ritardo nella consegna del materiale richiesto o nella sostituzione di quello contestato verrà applicata una penale pari al 2% (due per cento) del valore della merce non consegnata, salvo restando il diritto per l'Azienda di ottenere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti in conseguenza dell'inadempimento e salvo la possibilità per la stessa, qualora il ritardo si dovesse protrarre oltre i 5 gg. (cinque giorni) lavorativi, di provvedere all'acquisto sul mercato di prodotti simili, ponendo a carico della Ditta le maggiori spese sostenute, oltre alla penalità del 5% (cinque per cento).

Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta e/o sul deposito cauzionale.

Articolo 12 - Risoluzione del contratto

L'Azienda potrà procedere all'immediata risoluzione del contratto unicamente comunicando alla ditta aggiudicataria la propria decisione senza, con ciò, rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti:

- a) in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, il ritardo nella consegna della merce richiesta o nella sostituzione di quella contestata;
- b) per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c) per cessione dell'azienda, per cessione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico

del contraente;

- d) per cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Azienda Sanitaria;
- e) per motivi di pubblico interesse;
- f) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

La ditta aggiudicataria potrà chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del Codice Civile (artt.1218, 1256, 1463).

La risoluzione non si estenderà alle prestazioni già eseguite.

Articolo 13 - D.U.V.R.I.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) è redatto in ottemperanza al dettato dell'art 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, nonché all'art. 86 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, allo scopo di quantificare i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze.

I suddetti costi sono indicati nelle Norme di Partecipazione e non saranno soggetti a ribasso.

Il DUVRI, così come ribadito nella Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05.03.2008, nonché dalle Linee Guida emanate dalla Conferenza Stato - Regioni in data 20.03.2008, è da considerarsi un documento dinamico, pertanto, dovrà essere aggiornato nel corso della durata della gara e costituirà parte integrante del contratto.

In caso di contratti di mera fornitura non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

Articolo 14 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art.10 della Legge 31.12.1996 n. 675 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo, facendo presente che i dati personali forniti dalle ditte saranno raccolti dal Servizio Approvvigionamenti dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente, per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara, pena l'esclusione; con riferimento all'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipula del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui agli artt. 20 e 27 della Legge 675/96. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art.13 della Legge 675/96, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari con sede in Trento alla Via Degasperi n. 79, titolare del trattamento.

Articolo 15 - Arbitrato e Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto Foro

38121 TRENTO - Via De Gasperi n. 79 - Tel. 0461.364007 - Fax 0461.364015/16 - P. IVA e C.F. 01429410226

competente sarà quello di Trento.

Articolo 16 - Riferimenti ad altre norme

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato e dalla lettera d'invito si farà riferimento:

- alle norme del Codice Civile che disciplinano i contratti, in particolare quelle relative agli appalti di fornitura, ed in particolare il Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm. e ii.;
- alle norme riguardanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, contenute nei RR.DD. 18.11.1923 n. 2440 e 23.05.1924 n. 827 e ss.mm.ii.;
- alle disposizioni stabilite e/o richiamate dalla L.P. 19.07.1990 n. 23 e dal relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.P. di Trento 22.05.1991 n. 10-40/Leg., pubblicato sul B.U.R. il 20.08.1991 n. 36.

S'intende che i concorrenti siano a conoscenza delle disposizioni previste dal presente Capitolato e non sarà, quindi, ammessa alcuna ignoranza in merito.